



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE E PROPOSIZIONE DI
MOTIVI AGGIUNTI**

Sentenza del giorno 14 gennaio 2026 n. 339 del 2026 (dep. 16/01/2026) - Corte
di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. XII

Composizione

Porracciolo Antonino Liberto (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Conte Mario (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 343 NUOVI MOTIVI E NUOVE
ECCEZIONI - IN GENERE

Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di
contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti -
Fondamento

Massima

Per la natura impugnatoria del processo tributario, il giudice deve attenersi
all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere
modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, la cui ammissibilità è
consentita esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti
prima ad opera delle altre parti o per ordine del giudice. (Fattispecie in cui la
Corte ha affermato che le nuove ragioni di contestazione della validità della
notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione della
loro omessa notifica – introducono eccezioni nuove che possono farsi valere
solo con la proposizione di motivi aggiunti).

Rif. normativi

Art. 24, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Cass., sez. 5, Ordinanza del 05/09/2024, n. 23856

Anno pubb.

2026



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario